

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 novembre 1968, n. 1187, venne disposta la proroga per cinque anni dell'efficacia dei vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti inedificabilità contenuti negli strumenti urbanistici.

Il termine venne poi prorogato di due anni con la legge 30 novembre 1973, n. 756 e da ultimo con il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696, che stabiliva che la legge n. 756 fosse prorogata fino all'entrata in vigore delle norme concernenti la edificabilità dei suoli e delle relative leggi regionali e comunque non oltre un anno.

Il decreto-legge n. 562 ricordato è entrato in vigore il 29 novembre 1975 e la proroga scade, conseguentemente, il 29 novembre corrente.

Con tali norme si intese ovviare, come è noto, al problema aperto dalla Corte costituzionale con la sentenza 9 maggio 1968, n. 55, con la quale furono dichiarati illegittimi gli articoli 7 (nn. 2, 3 e 4) e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui non prevedono l'indennizzo per le limitazioni che venivano imposte con operatività immediata e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni abbiano contenuto espropriativo come chiarito nella sentenza.

È noto che il Governo il 29 novembre 1975 approvò un disegno di legge concernente la edificabilità dei suoli e lo presentò al Parlamento.

Esso tuttavia, pur essendone iniziata la discussione, non potè essere approvato per

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'intervenuta anticipata chiusura delle Camere.

Il Governo ha nuovamente presentato il 1° ottobre 1976 il disegno di legge di che trattasi alla Camera dei deputati, che lo ha approvato nella seduta del 25 novembre 1976.

Sussistono, pertanto, sufficienti motivi per consentire una ulteriore breve proroga del

termine di efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici.

Data la imminente scadenza del citato termine del 29 novembre corrente anno, si è provveduto ad una proroga di due mesi con apposito decreto-legge, che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, recante ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica.

Decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 27 novembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 19 novembre 1968, n. 1187;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 756;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare l'efficacia delle indicazioni dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli predisposti all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, in pendenza dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge concernente la edificabilità dei suoli, presentato dal Governo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine massimo di un anno di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 696, è prorogato di due mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — BONIFACIO

Visto: il Guardasigilli BONIFACIO